

(ALL. A)



ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
METALMECCANICHE

STATUTO

Art.1 - Costituzione, durata, sede

In attuazione di quanto previsto dall'accordo del 3 giugno 2010 stipulato tra Unionmeccanica, Fim e Uilm e dall'accordo del 4 maggio 2012 è costituito l'Ente bilaterale denominato Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie imprese metalmeccaniche, abbreviato in O.B.N.

L'O.B.N. è regolato dal presente Statuto e, per tutto quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle normative vigenti specificatamente applicabili.

L'O.B.N. è costituito ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile (Associazione non riconosciuta).

L'O.B.N. ha durata a tempo indeterminato.

L'O.B.N. ha sede in Roma presso Unionmeccanica Nazionale, Via della Colonna Antonina 52 ; con deliberazione del Consiglio di Gestione la sede dell'Associazione può essere trasferita. Sempre con deliberazione del Consiglio di Gestione potranno essere istituite, soppresse o trasferite, nel territorio italiano, sedi secondarie e/o operative, agenzie, uffici e rappresentanze.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'O.B.N. non ha fini di lucro.

L'O.B.N., nel rappresentare un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria, ha i seguenti scopi:

- a) essere interlocutore attivo e supporto degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal CCNL realizzando specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti;
- b) gestire la "Banca dati del settore metalmeccanico" nella quale affluiscono le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni quale base documentale comune e condivisa al fine di pubblicare, di norma annualmente un "Rapporto sulle PMI metalmeccaniche";
- c) promuovere e gestire attività formativa ed essere interlocutore attivo del FAPI per quanto attiene ai progetti di settore per l'ambito metalmeccanico; operare in collegamento sinergico con la Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, collaborare con le Commissioni territoriali per la formazione professionale al fine di realizzare iniziative sperimentali sul territorio in materia di formazione;
- d) promuovere e sostenere tra le parti sociali le attività propedeutiche volte al raggiungimento degli accordi sui rinnovi del CCNL e della relativa stesura;

1

- e) promuovere le azioni necessarie per la realizzazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del CCNL;
- f) progettare e realizzare le azioni di welfare che saranno definite dalle parti sociali;
- g) attuare gli altri compiti definiti dalle parti stipulanti il CCNL.

Art. 3 - Soci

Sono soci ordinari dell'O.B.N. le Organizzazioni sindacali nazionali e l'Organizzazione datoriale nazionale di cui all'art. 1 del presente Statuto previa formale manifestazione di volontà di adesione.

Tutti gli altri soci sono definiti aggregati e la loro adesione deve essere deliberata, all'unanimità, dall'Assemblea.

Art. 4 -Entrate dell'O.B.N.

Le entrate dell'O.B.N. sono costituite da:

- a) quote e contributi stabiliti dal CCNL avendo cura di definire una gestione separata delle risorse in funzione della loro destinazione;
- b) eventuali contributi associativi straordinari;
- c) eventuali contributi provenienti dalla gestione degli strumenti contrattuali;
- d) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'O.B.N. :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Revisore dei conti.

Art. 6 - Assemblea

Ciascun socio ordinario rappresentante le organizzazioni sindacali dei lavoratori designa due componenti l'Assemblea e, in base al principio di pariteticità, un numero di pari componenti è designato dai soci ordinari rappresentanti l'organizzazione nazionale dei datori di lavoro. I componenti dell'assemblea non possono ricoprire altri incarichi all'interno dell'O.B.N.

I componenti dell'assemblea durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. E' consentito alle stesse organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento, purché ciò avvenga per giustificato motivo da comunicarsi per scritto in maniera preventiva all'Assemblea.

Il nuovo componente rimarrà in carica per la parte residua del quadriennio L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti dell'Assemblea, il quale redige il verbale di riunione.



L'Assemblea si svolge presso la sede dell'O.B.N. ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione sul territorio Italiano.

Art. 7- Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati, è l'organo sovrano dell'O.B.N. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla Legge ed allo Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati:

- a) Delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale proposte in seno all'Assemblea dal Consiglio di gestione;
- a) Definisce le linee di indirizzo per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) Approva il Bilancio consuntivo e Preventivo dell'Associazione;
- c) Approva i regolamenti interni e le successive modifiche;
- b) Nomina, sostituisce e revoca per giustificato motivo il revisore dei Conti e ne definisce il compenso;
- c) Ratifica le proposte del Consiglio di Gestione relative alla definizione di gettoni di presenza e/o compensi da attribuire a determinate cariche sociali.
- d) Delibera l'adesione dei soci aggregati;
- e) Svolge tutte le attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- f) Delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Gestione;
- g) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'O.B.N. e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 8 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L'assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta sia richiesto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Presidente, o da almeno il 50% dei componenti l'Assemblea ovvero dal Consiglio di gestione oppure dal Revisore dei conti.


La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.

Sono valide le assemblee in assenza di formalità di convocazione quando risultino presenti tutti i componenti in rappresentanza dei soci ed ognuno dichiarerà di essere informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si opponga alla trattazione degli stessi. Ciascun componente non può farsi portatore di più di una delega. La delega dovrà essere conservata dall'O.B.N.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di più dei 3/4 dei componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti o presenti per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'O.B.N. sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale e per quelle relative allo scioglimento dell'O.B.N. occorrerà sempre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci

Art. 9 - Consiglio di gestione

Ciascun socio ordinario rappresentante le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori designa un membro del Consiglio di Gestione e, in base al principio di pariteticità, un numero pari di componenti il Consiglio di Gestione è designato dai soci ordinari rappresentanti le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro, non facenti parte dell'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica quattro anni scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Le Organizzazioni hanno la facoltà di sostituire i propri consiglieri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta. Il nuovo componente rimane in carica per la parte residua del quadriennio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni può assistere il Revisore dei Conti senza diritto di voto.

Art. 10 - Attribuzione del Consiglio di gestione

Il Consiglio di Gestione ha il compito di:


- nominare al suo interno il Presidente e Vice Presidente;
- deliberare le iniziative per l'attuazione delle linee di indirizzo di cui all'art. 7 del presente Statuto e verificarne l'andamento nonché vigilare sulle attività promosse;
- predisporre i regolamenti interni dell'O.B.N. e successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche dello Statuto;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'O.B.N..

Il Consiglio di Gestione può proporre alla ratifica dell'Assemblea la definizione di gettoni di presenza e/o compensi da attribuire a determinate cariche sociali. Spetterà in tutti i casi il rimborso delle spese sostenute in nome per conto purché regolarmente documentate ed autorizzate dal Consiglio Stesso.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione si riunisce in prima seduta alla nomina per designare al proprio interno il Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi, e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre consiglieri o dal Presidente.

La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso



di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza del primo.

Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta anche esterno al Consiglio medesimo.

Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 3/4 dei componenti.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Gestione, rispettivamente e a turno, tra i propri Consiglieri rappresentanti le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e quelli rappresentanti le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti il Consiglio di gestione

Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente o il Vice Presidente sia dimissionario o impedito manifesto, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di gestione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Gestione per la ratifica del suo operato.

Al Presidente spetta rappresentare l'O.B.N. di fronte a terzi e stare in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato di gestione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidata dall'Assemblea o dal Consiglio di Gestione.


Art. 13 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea alternativamente ad ogni mandato su indicazione della Parte che non esprime il Presidente del Comitato di Gestione.

Resta in carica per quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio consuntivo e può essere riconfermato.

E' organo consultivo contabile dell' Organismo Bilaterale, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua le verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di Gestione.



In fase di prima applicazione ed in via transitoria il Revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione in attesa di ratifica della nomina da parte dell'Assemblea.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'O.B.N. è costituito da:

- da apporti finanziari di qualsiasi genere, nonché riserve ed accantonamenti speciali destinati dall'Assemblea a patrimonio;
- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'O.B.N.;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Ccnl il patrimonio dell'O.B.N. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'O.B.N. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Bilancio dell'O.B.N.

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'O.B.N. e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo.


Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio di gestione e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle organizzazioni Sindacali di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'O.B.N. ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17 - Poteri di nomina Unionmeccanica

I componenti delle organizzazioni datoriali nazionali che rivestono cariche nell'O.B.N. saranno di espressione esclusiva imprenditoriale Unionmeccanica.



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is circular and partially legible, containing the text "UNIONMECCANICA". There are two main signatures: one on the left that looks like a stylized 'R' and one on the right that is more cursive. A small number '6' is written at the bottom right of the page.

I componenti saranno nominati dalla Giunta di Presidenza Unionmeccanica e saranno individuati tra i soli componenti imprenditori il Consiglio Generale.

Art.18 - Disposizioni finali


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge.

Roma 25 giugno 2012

Uniomeccanica

Fim

Uilm



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Uniomeccanica, the second for Fim, and the third for Uilm. Each signature is written over a horizontal line.

